



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/8491239

COMUNICATO STAMPA

Roma 31 gennaio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 31 gennaio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.C. MONTECASSIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F.
avverso decisioni merito gara Montecassiano / Agugliano del 25.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)
- 2) “ **A.C. PIRANDELLO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, revoca avverso decisioni merito gara Omega / Pirandello del 7.11.2004 e avverso le sanzioni:
- della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del campionato in corso;
- dell'inibizione fino al 31.12.004 inflitta al Sig. Impellizzeri Fabrizio
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004)
la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato in corso, confermando nel resto
- 3) “ **POL. GROTTESI** **RINVIATO**, alla riunione del 07.02.2005
avverso decisioni merito gara Ponticelli / Grottese 13.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 09.12.2004)
- 4) “ **Pol. SORGENTI LABRONE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso decisioni merito gara Antignano / Sorgenti Labrone del 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

- 5) “ **Pol. CALCIO NUGHEDU** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Nughedu /
Ardara del 21.11.2004 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 24 del
23.12.2004)
- 6) **Reclamo VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA** **ACCOLTO**, riducendosi al 15.02.2005 la
avverso la sanzione della squalifica fino al sanzione della squalifica già inflitta al
28.3.2005 inflitta al calciatore Beltrami Matteo calciatore Beltrami Matteo
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana – Com.
Uff. n. 25 del 23.12.2004)
- 7) “ **A.S. CIPRIANOCATRON** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 29
avverso la declaratoria di annullamento del comma 5 e 9 C.G.S.
tesseramento del calciatore Marchiali Thomas
in proprio favore (Delibera della Commissione
Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del
18.11.2004)
- 8) “ **S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera,
avverso decisioni merito gara Atletico San Focà ’97 / S. Agata Li Battiati del 28.11.2004 e ripristinando, altresì, il risultato di 0-0
le sanzioni dell’ammenda di €130,00 ad essa conseguito in campo nella gara a fianco
reclamante e l’inibizione del Sig. Gullotto indicata
Salvatore fino al 31.1.2005 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del
7.1.2005)